IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA

in persona del Giudice Unico dott. Gabriele Romano,

nel procedimento ex art 702 bis c.p.c. n. 750/2020 RG

promosso da

Parte_1 **ed** *Parte_2* (Avv. [redacted]

Ricorrenti

contro

CP_1 (Avv. [redacted]

Convenuta

a scioglimento della riserva assunta,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso ex art. 702 *bis* c.p.c. depositato in data 11 maggio 2020 *[...]* *Parte_1* ed *Parte_2* in qualità di eredi di *Parte_3*, convenivano in giudizio l *CP_1*, esponendo che in data [redacted] 2016, presso l *Org_1* [redacted] della Spezia, si era verificato il decesso del *de cuius*, che i ricorrenti assumevano causato da uno stato infettivo provocato dall'inserimento di catetere vescicale in condizioni di difettosa sterilità.
L'eziologia del decesso allegata dai ricorrenti veniva confermata dai periti nominati dal Tribunale nel corso del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. introdotto *ante causam*.
Ritenuta pertanto la responsabilità dell *CP_1* per il decesso del proprio congiunto, i ricorrenti concludevano per la condanna della convenuta al risarcimento *iure hereditatis* del danno biologico e morale terminale patito dalla vittima, da quantificarsi in via equitativa, nonché al risarcimento *iure proprio* del danno da perdita del rapporto parentale, oltre al risarcimento del danno patrimoniale patito dalla vedova *Parte_2* pari alla perdita del contributo economico rappresentato dalla pensione del marito.

L *CP_1*, ritualmente intimata, si costituiva in giudizio evidenziando la rapidità dell'intervallo cronologico intercorso tra l'inserimento del catetere e la comparsa di febbre, tale da indurre ad escludere la sussistenza del nesso causale tra detta manovra ed il decesso, da imputarsi piuttosto ad una infezione endogena della vie biliari la cui causa va ricercata in moventi patogenetici e fattori di rischio già presenti al momento del ricovero.

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-322

Contestata altresì la sussistenza e la quantificazione dei danni allegata dai ricorrenti, concludeva per il rigetto delle domande avversarie.

Le domande dei ricorrenti sono fondate e meritevoli di accoglimento, pur nei limiti che si vanno ad esporre.

Il Collegio peritale incaricato nel procedimento per ATP ha confermato sia l'origine nosocomiale dell'infezione, sia la sussistenza del nesso causale tra la stessa ed il decesso del *de cuius*, osservando che lo shock settico si era sviluppato a partire da una infezione alle vie urinarie, dovuta (in assenza di plausibili spiegazioni eziopatogenetiche diverse) all'inserimento di un catetere non adeguatamente sterile o comunque introdotto senza rispettare le corrette procedure di asepsi.

Quanto al lasso temporale intercorrente tra la manovra urologica e la manifestazione clinica, il CTU ha sottolineato come "*Il criterio cronologico è altrettanto soddisfatto in quanto una batteriemia, soprattutto se rapportata a soggetto fragile qual era il* *Parte_1* *, può in tempi rapidi evolvere in una condizione di shock settico; il criterio di esclusione di altre cause è analogamente soddisfatto non potendosi individuare diverse e convincenti cause alternative.* […] *È verosimile ritenere che l'introduzione di un catetere vescicale in condizione di corretta asepsi non avrebbe prodotto quella sequela di eventi produttiva dello shock settico, ed infine del decesso*".

A seguito delle osservazioni critiche mosse dai CT di parte convenuta circa la durata del suddetto arco temporale, ritenuta eccessivamente breve e tale da escludere il nesso di causa tra inserimento del catetere e lo shock settico, i CTU hanno ulteriormente precisato che "*la causa dello shock settico dovrebbe essere da gram negativi, considerazione suffragata dalla PCT > 100 che si ha appunto al cospetto di infezioni da gram negativi più che da gram positivi. I gram negativi sono capaci di sviluppare uno shock settico anche in pochissime ore, pertanto «i tempi» rimangono del tutto coerenti con quanto verificatosi nel caso di specie*".

Le conclusioni cui è pervenuto il Collegio peritale, adeguatamente argomentate e confermate dopo congrua replica alle osservazioni critiche dei CTP di *CP_1* possono essere condivise ed acquisite, con conseguente accertamento, in punto *an debeatur*, della responsabilità della convenuta nella determinazione del decesso di *[...]* *Parte_3* .

Venendo quindi alla quantificazione dei conseguenti danni, deve premettersi che il fatto illecito, costituito dalla uccisione del congiunto, dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, allorché colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4253 del 16/03/2012).

Nella liquidazione (necessariamente equitativa) di tale danno non patrimoniale, occorre apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-322

(anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso (v. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 28989 del 11/11/2019).

Possono pertanto prendersi a riferimento, nella liquidazione equitativa del danno in esame, le Tabelle del Tribunale di Milano, le quali, per l'ipotesi di morte di un genitore e del coniuge non separato, prevedono una liquidazione compresa tra un c.d. valore monetario base di euro 168.250,00 ed un aumento personalizzato fino ad un valore massimo di euro 336.500,00.

Come espressamente evidenziato nei Criteri orientativi stilati dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, "*non esiste un minimo garantito da liquidarsi in ogni caso*", posto che "*i valori indicati in tabella sono quelli medi che, di regola, la prassi giurisprudenziale ha ritenuto congruo ristoro compensativo nei rispettivi casi di decesso e relazioni parentali ivi previsti. La misura massima di personalizzazione prevista in tabella deve essere, invece, applicata dal giudice solo laddove la parte, nel processo, alleghi e rigorosamente provi circostanze di fatto da cui possa desumersi il massimo sconvolgimento della propria vita in conseguenza della perdita del rapporto parentale*". In altre parole, il valore del risarcimento indicato in tabella come valore monetario base non rappresenta un "minimo", ma esprime la "uniformità pecuniaria di base" cui fanno riferimento le sentenze della Corte Cost. n. 184/1986 e della Cass. nn. 12408/2011 e 5013/2017, mentre l'aumento personalizzato di tale importo può trovare applicazione solamente laddove la parte alleghi e provi un particolare sconvolgimento della propria vita in conseguenza del decesso del congiunto, ben potendo, per contro, addivenirsi ad una diminuzione del predetto importo medio laddove non emerga la sussistenza di un legame intenso tra i congiunti.

Venendo quindi all'esame, nel caso di specie, degli elementi presuntivi dai quali desumere la gravità ed effettiva entità del danno da perdita del rapporto parentale, si osserva che:

- L'età della vittima (82 anni), di per sé considerata, induce a ritenere che la rottura del rapporto parentale sia avvenuta in un tempo non troppo remoto rispetto a quello in cui statisticamente si sarebbe potuto fisiologicamente collocare tale doloroso evento;
- Quanto alla composizione del nucleo familiare (sul presupposto che la presenza e vicinanza di altre persone care può contribuire a lenire il dolore ed a superare il lutto), esso risulta tutt'ora composto dalla madre e dal fi [redacted] per cui a seguito del decesso non è ravvisabile una situazione di solitudine dei superstiti, tale da aggravarne la sofferenza;
- Con riferimento all'intensità della relazione con la vittima, è pacifico che vi fosse convivenza tra il *de cuius* e le odierne parti in causa;
- Quanto infine al particolare sconvolgimento della vita a seguito della perdita del rapporto parentale, non risultano allegate specifiche circostanze tali da provare uno sconvolgimento idoneo a giustificare una personalizzazione da aumento.

Una valutazione complessiva degli elementi suindicati induce quindi a ritenere equa la liquidazione del danno non patrimoniale nell'importo base – attualizzato alla data

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-322

odierna – di euro 168.250,00 in favore di ciascuna parte attrice, tenuto conto, da un lato, dell'età della vittima e della composizione del nucleo familiare superstite e considerato, dall'altro lato, che non risultano allegate specifiche circostanze idonee a provare l'esistenza tra le parti di un legame di intensità al di fuori della media, tale da determinare un massimo sconvolgimento della propria vita a causa della perdita e, dunque, da giustificare una maggiore personalizzazione del danno.

Passando all'esame della domanda proposta *iure hereditatis*, gli attori hanno chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale patito dal *de cuius* nell'intervallo di tempo intercorso tra l'errore medico ed il decesso.

A tale proposito, si osserva che, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, "*in materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità iure hereditatis di tale pregiudizio, in ragione – nel primo caso – dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero – nel secondo – della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo (Sez. U, Sentenza n. 15350 del 22/07/2015, Rv. 635985 - 01). Viceversa, nel caso in cui tra la lesione e la morte si interponga un apprezzabile lasso di tempo, tale periodo giustifica il riconoscimento, in favore del danneggiato, del c.d. danno biologico terminale, cioè il danno biologico stricto sensu (ovvero danno al bene salute), al quale, nell'unitarietà del genus del danno non patrimoniale, può aggiungersi un danno morale peculiare improntato alla fattispecie ("danno morale terminale"), ovvero il danno da percezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'exitus, se nel tempo che si dispiega tra la lesione ed il decesso la persona si trovi in una condizione di "lucidità agonica", in quanto in grado di percepire la sua situazione e in particolare l'imminenza della morte, essendo quindi irrilevante, a fini risarcitori, il lasso di tempo intercorso tra la lesione personale e il decesso nel caso in cui la persona sia rimasta "manifestamente lucida" (Sez. 3 - , Sentenza n. 26727 del 23/10/2018, Rv. 650909 – 01)*" [in questi termini, in motivazione, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 28989 del 11/11/2019].

Nella specie, risulta trascorso un apprezzabile lasso di tempo tra l'errore medico ed il decesso del *de cuius*, pari a 15 giorni (dal 21 giugno al [redacted] 2016).

Spetta dunque agli eredi, sulla scorta della giurisprudenza suindicata, il risarcimento del danno biologico terminale sofferto dal *de cuius*, liquidabile indipendentemente dalla percezione dell'imminente *exitus* [si veda anche, in tal senso, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 21837 del 30/08/2019, per cui "*in tema di danno non patrimoniale risarcibile in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono, in quanto il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subìto dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi*

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-322

della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l'intensità della sofferenza medesima; mentre il secondo, quale pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste, per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa, ma richiede, ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo"].

Va altresì riconosciuto il danno morale terminale (o danno catastrofale), che presuppone una condizione di lucida agonia (ovverosia la percezione dell'imminenza della morte), avendo il *de cuius* avuto coscienza dell'approssimarsi della propria morte, potendosi evincere dalla CTU che quantomeno per i due giorni del 20 e 21 giugno 2016 la vittima era cosciente ed ha potuto percepire l'aggravarsi repentino delle proprie condizioni di salute, sino alla perdita di coscienza avvenuta il 22 giugno.

La liquidazione in via equitativa del danno biologico e morale terminale potrà essere parametrata agli importi di cui alle tabelle elaborate sul punto dall'Osservatorio per la Giustizia Civile di Milano, computando il danno integrale per i primi due giorni, nei quali la vittima era cosciente, per euro 20.000,00.

Quanto al periodo successivo, compreso tra il 22 giugno 2016 e l'*exitus*, verificatosi in data [redacted] 2016, spettando il risarcimento del solo danno biologico terminale, alla liquidazione sarà applicata una riduzione del 50% delle somme previste in tabella (considerato che la categoria del danno terminale di cui alla tabella in questione, come esplicitato nei relativi criteri orientativi, "*deve intendersi comprensiva dei pregiudizi altrove definiti come danno biologico terminale, da lucida agonia o morale catastrofale*", mentre nella presente fattispecie, come visto, viene in rilievo solamente la componente biologica terminale, con esclusione del danno catastrofale).

Pertanto, poiché la tabella prevede, nel caso di lasso temporale di 14 giorni tra la perdita di coscienza (terzo giorno dalle lesioni) e la morte (sedicesimo giorno dalle lesioni), l'importo di euro 22.267,00, il danno biologico terminale patito dal *de cuius* in tale periodo potrà essere risarcito in misura pari ad euro 11.133,50, per un danno terminale complessivo da risarcire in favore degli attori, secondo le rispettive quote ereditarie, nell'importo finale di euro 31.133,50, attualizzato alla data odierna.

All'importo accertato a titolo di danno non patrimoniale va infine aggiunto il danno patrimoniale patito dall'attrice *Parte_2* costituito dal lucro cessante sofferto a seguito della morte del marito, pari all'importo delle sovvenzioni durevoli e costanti di cui la superstite avrebbe beneficiato in difetto dell'evento lesivo.

Pertanto, alla sola moglie del *de cuius* andrà riconosciuto il risarcimento del danno patrimoniale subito per la perdita del contributo economico rappresentato dalla pensione del marito, pari ad 1.243,43 euro netti per dodici mensilità più la tredicesima di € 1097,88, per un totale netto annuo di € 16.019,04.

Il lucro cessante va calcolato prendendo a riferimento la pensione netta mensile del congiunto più la tredicesima, pari ad euro 1.334,92. Da tale importo va enucleata la somma che sarebbe stata destinata all'odierna attrice, individuabile equitativamente in

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-322

misura pari alla metà (atteso che l'altra metà sarebbe stata presuntivamente impiegata dal percettore di reddito per proprie esigenze personali), dunque pari ad euro 667,46. Nell'effettuare tale operazione, deve tenersi in conto che il danno patrimoniale derivante al congiunto dalla perdita della fonte di reddito collegata al percepimento della pensione da parte della vittima assume natura di danno emergente con riguardo al periodo intercorrente tra la data del decesso e quella della liquidazione giudiziale, mentre si configura come danno futuro e, dunque, come lucro cessante, con riguardo al periodo successivo alla liquidazione medesima; ne consegue che, ai fini della liquidazione, il giudice del merito può utilizzare il criterio di capitalizzazione di cui al r.d. n. 1403 del 1922 soltanto in ordine al danno successivo alla decisione, avuto riguardo al presumibile periodo di protrazione della capacità della vittima di produrre il reddito di cui trattasi, mentre, con riguardo al pregiudizio verificatosi sino al momento della decisione, deve operarsi il cumulo di rivalutazione ed interessi compensativi (v. Cass., Sez. 3 Sentenza n. 10321 del 30/04/2018).

Vanno conseguentemente computati per intero i ratei maturati dal decesso del coniuge e sino alla data odierna (66 mensilità, per complessivi euro 44.052,36), oltre rivalutazione ed interessi.

Quanto alla somma residua, che sarebbe stata percepita dalla danneggiata in futuro, si ritiene equo procedere alla liquidazione ipotizzando il decesso del coniuge al raggiungimento dell'età pari all'aspettativa di vita media, calcolata come da tavole di mortalità *Org_* secondo cui la speranza di vita di un ottantaduenne nel 2016 era di anni 7.399. Calcolando tale periodo a decorrere dalla data della morte del *de cuius*, emerge una aspettativa di vita sino al dicembre 2023. Il danno futuro, calcolato dalla data odierna, va quindi parametrato ad una speranza di vita pari a 24 mesi, per complessivi euro 16.019,04.

Dalla sommatoria delle due voci si ottiene il complessivo danno da lucro cessante patito dall'attrice, pari ad euro 60.071,40.

In ordine agli accessori, sulle somme dovute a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale devono essere riconosciuti, in applicazione del principio stabilito da Cassazione civile, Sezioni Unite, 17 febbraio 1995 n. 1712, sia la rivalutazione monetaria che gli interessi – dal giorno dell'illecito fino alla data della presente pronuncia – quale corrispettivo del mancato tempestivo godimento, da parte del danneggiato, dell'equivalente pecuniario del debito di valore. Ed invero, la corresponsione degli interessi costituisce uno dei criteri di liquidazione del predetto lucro cessante, la cui sussistenza può ritenersi provata alla stregua anche di presunzioni semplici e il cui ammontare può essere determinato secondo un equo apprezzamento. Pertanto, alla stregua dei principi affermati con la sentenza citata, le somme precedentemente liquidate in favore di entrambe le attrici a titolo di danno non patrimoniale – attualizzate alla data odierna – devono essere devalutate alla data dell'illecito (cd. *aestimatio*). Sulle somma così calcolata e via via rivalutata annualmente secondo gli indici *Org_2* devono quindi essere applicati gli interessi al tasso legale.

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-322

Sul danno patrimoniale da lucro cessante spettano invece interessi e rivalutazione calcolati dai singoli ratei già maturati, mentre alla quota di danno futuro si applicano gli interessi legali decorrenti dalla sentenza.

Le spese di lite, comprensive del procedimento per ATP, seguono la soccombenza della convenuta e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della lite, con applicazione dei parametri medi di liquidazione di cui al DM n. 55 cit. e con esclusione, per il presente giudizio di merito, del compenso per la fase di trattazione, non essendo stata svolta ulteriore attività istruttoria.

Le spese di CTU vanno poste, nei rapporti tra le parti, a carico della convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale, visti gli artt. 702 bis e ss. c.p.c.:

1) accertata e dichiarata la responsabilità di *CP_1* nella causazione del decesso di *Parte_3*, dichiara tenuta e condanna la predetta convenuta a corrispondere in favore dei ricorrenti le seguenti somme:
   - euro 168.250,00 in favore di *Parte_1*, a titolo di risarcimento *iure proprio* del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale;
   - euro 168.250,00 in favore di *Parte_2* a titolo di risarcimento *iure proprio* del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale;
   - euro 31.133,50 in favore di entrambi gli attori *pro quota*, a titolo di risarcimento *iure hereditatis* del danno non patrimoniale patito dal *de cuius*;
   - euro 60.071,40 in favore di *Parte_2* a titolo di risarcimento *iure proprio* del danno patrimoniale da lucro cessante;

   il tutto oltre interessi sul capitale devalutato fino alla data del decesso e via via rivalutato sul danno non patrimoniale ed oltre interessi e rivalutazione sui ratei già maturati del danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia e fino al soddisfo;
2) dichiara tenuta e condanna la convenuta a rifondere i ricorrenti in solido delle spese di lite, che liquida per la fase di ATP in euro 259,00 per esborsi ed euro 5.635,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA e per il presente giudizio di merito in euro 286,00 per esborsi ed euro 11.472,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA;
3) pone le spese di CTU, nei rapporti tra le parti, a carico di *CP_1*.

La Spezia, 19 gennaio 2022

Il Giudice
dott. Gabriele Romano

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-322